

---

## INDICE

	<b>INTRODUZIONE</b>	1
0.1	Il contesto .....	1
0.2	Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico .....	2
<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
prospetto 1	Le tecnologie abilitanti per l'industria 4.0.....	6
<b>4</b>	<b>COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>8</b>
4.1	Generalità.....	8
4.2	Compiti e attività dei profili di ruolo professionale operanti nell'ambito della Transizione Digitale .....	8
<b>5</b>	<b>CONOSCENZE, ABILITÀ, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>PROFILO DI RUOLO PROFESSIONALE RELATIVI ALL'INTRODUZIONE E ALLO SVILUPPO DEL PARADIGMA 4.0 NELLE AZIENDE</b>	<b>10</b>
prospetto 2	Profilo di ruolo professionale "Consulente per la Transizione Digitale" .....	10
prospetto 3	Profilo di ruolo professionale "Progettista per la Transizione Digitale" .....	11
<b>7</b>	<b>PROFILO DI RUOLO PROFESSIONALE RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SISTEMI 4.0</b>	<b>12</b>
prospetto 4	Profilo di ruolo professionale "Valutatore Transizione Digitale" .....	12
<b>APPENDICE A</b> (normativa)	<b>ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ</b>	<b>14</b>
<b>APPENDICE B</b> (informativa)	<b>ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI</b>	<b>15</b>
<b>APPENDICE C</b> (informativa)	<b>RAPPORTO DI CORRELAZIONE TRA I PROFILI DI TERZA GENERAZIONE E I PROFILI DI SECONDA GENERAZIONE</b>	<b>16</b>
prospetto C.1	Rapporto di correlazione tra i profili di terza generazione e i profili di seconda generazione.....	16
prospetto C.2	Rapporto di correlazione tra i profili di terza generazione e tra i profili professionali di terza generazione e i titoli alternativi con i quali ci si riferisce comunemente a questi profili .....	16
<b>APPENDICE D</b> (informativa)	<b>TIPI DI PERIZIE RICHIESTE DALLE LEGGI DI BILANCIO E LIMITI DI OBBLIGATORIETÀ</b>	<b>17</b>
prospetto D.1	Tipi di perizie richieste dalle leggi di bilancio e limiti di obbligatorietà vigenti alla data di pubblicazione .....	17
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>18</b>

---

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

---

## INTRODUZIONE

### 0.1

#### Il contesto

Le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate possono essere così sintetizzate:

- assicurare, nella fase pre-normativa, un costante monitoraggio del contesto legislativo pertinente, nazionale e internazionale, procedendo a una revisione periodica delle norme elaborate;
- assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework - EQF [1]) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNZ, [2]), con particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione dei descrittori (ossia conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i "risultati dell'apprendimento" e non il percorso effettuato, per favorire la portabilità delle competenze fra ambiti formali, informali e non formali;
- assicurare, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli pertinenti (per esempio, Regioni e Ministeri, organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni rappresentative dei Sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori, Ordini e Albi professionali, associazioni professionali, organismi di valutazione della conformità, organizzazioni non governative, Università ed Enti di ricerca, associazioni culturali, ecc.);
- fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione della conformità pertinenti.

Con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Legge 04/2013, [3]), nel caso in cui le norme riguardino le attività professionali non regolamentate previste dall'Art. 1 della Legge stessa:

- ai sensi degli Art. 1 comma 4 e Art. 6 comma 4, sono indirizzate anche ai consumatori/utenti ai fini della relativa tutela;
- ai sensi dell'Art. 6 comma 3, "costituiscono i principi e criteri generali per la disciplina dell'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione".

Il corpus normativo sulle attività professionali s'inserisce inoltre nel contesto dell'Unione Europea, come strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.

La norma definisce i profili di ruolo professionale relativi alle attività di consulenza, progettazione e attestazione nell'ambito "Transizione Digitale", intendendo con questo ambito l'insieme di tecnologie e progettualità previste nei Piani industriali italiani "Industria-Impresa-Transizione 4.0" (spesso, per brevità, citati come "Paradigma 4.0") e successivi.

La norma stabilisce i requisiti fondamentali per l'insieme di conoscenze, abilità e competenze necessarie per offrire un servizio conforme ai requisiti di leggi, circolari e norme e adeguato agli obiettivi e alle aspettative del cliente.

Il presente documento si applica alle figure operanti nell'ambito della Transizione Digitale, indipendentemente dalle modalità lavorative e dalla tipologia del rapporto di lavoro.

"Transizione Digitale" rappresenta una trasformazione significativa nel modo in cui le aziende operano e producono beni e servizi, anche grazie alla digitalizzazione dei processi e all'integrazione di tecnologie avanzate come l'Internet of Things (IoT), l'intelligenza artificiale, il cloud, la robotica e l'analisi dei dati, nonché a due concetti fondamentali per il dialogo (possibilmente bidirezionale) tra macchinari, impianti e sistemi informativi, cioè:

- interconnessione capillare dei sistemi fisici e digitali;
- integrazione delle informazioni provenienti da macchinari e impianti nei sistemi informativi, finalizzati all'ottimizzazione dei processi nella catena di creazione del valore.

In Italia questi concetti sono stati introdotti nel 2016 dapprima con il “Piano Industria 4.0”, poi nel “Piano Impresa 4.0”, quindi nel “Piano Transizione 4.0”, anche per poter comprendere un numero sempre maggiore di settori di applicazione ed è in continua evoluzione con il progresso delle tecnologie correlate.

Conseguentemente agli stessi Piani Industriali sono state previste Leggi di bilancio per definire le corrispondenti agevolazioni fiscali correlate all'introduzione delle tecnologie “abilitanti”, con una leva fiscale in grado di favorire ulteriormente e da subito la Transizione Digitale nei settori industriale, sanitario, agricolo, zootecnico, dei servizi, ecc.

Queste agevolazioni sono condizionate a requisiti soggettivi, contabili, temporali, ma soprattutto ad alcuni requisiti tecnici specifici del paradigma 4.0. In taluni casi previsti dalla legge e in modo volontario in tutti i casi in cui il beneficiario dell'incentivo voglia tutelarsi, la rispondenza ai requisiti deve essere valutata da esperti e attestata a garanzia di effettiva rispondenza dei beni agli stessi requisiti.

Qualora sia prevista questa attestazione dei requisiti tecnici (secondo quanto previsto dalle Leggi di Bilancio o anche su richiesta dell'investitore, al fine di scaricare la responsabilità della valutazione tecnica sull'esperto) è previsto che la stessa debba essere formalizzata attraverso due tipi di documenti:

- una perizia (che, a seconda delle Leggi di Bilancio pertinenti, deve essere semplice, asseverata o giurata) firmata da un professionista iscritto al proprio Ordine o Collegio. I professionisti abilitati a firmare le perizie sono: Ingegneri e Periti industriali (per tutti i settori), mentre i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o periti agrari (limitatamente al settore agricolo);
- attestato di conformità rilasciato da organismi di certificazione/ispezione accreditati.

Per le modalità di implementazione e di sviluppo degli investimenti in beni materiali e immateriali afferenti alla Transizione Digitale (sia a livello di opportunità di effettuazione, che progettazione, che di realizzazione) e per le attività di attestazione (opportunamente documentate con Analisi Tecniche con valore probatorio) è necessario disporre di figure professionali qualificate e specializzate, quali quelle individuate dalla presente norma.

Una particolare attenzione va posta al fatto che nell'ambito della Transizione Digitale ed espressamente per il “Paradigma 4.0” alcune funzioni possono essere svolte sia da professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali che da professionisti non regolamentati, mentre altre sono strettamente riservate a professionisti abilitati ed iscritti ad alcuni specifici Ordini, come sopra precisato, o in alternativa affidate ad organismi di certificazione accreditata che si avvalgono di professionisti qualificati sulla base delle specifiche conoscenze e competenze sotto la responsabilità dell'organismo stesso e con la supervisione dell'organismo di accreditamento.

Il presente documento supporta la definizione di profili professionali attraverso i principi definiti nella UNI 11621-1 e diffonde l'utilizzo della UNI 11506 e della UNI EN 16234-1.

## 0.2

### Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico

Alla luce di quanto sopra delineato, nello sviluppo della presente norma - così come di tutte le altre norme afferenti all'ambito delle attività professionali non regolamentate - sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui allo EQF.

Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:

- i termini e le definizioni (punto 3) di base adottate sono, in massima parte, ripresi dallo EQF e dal QNQ e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della specifica figura professionale è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale (punto 4);
- i requisiti delle specifiche figure professionali sono definiti in termini di conoscenza, abilità e autonomia e responsabilità (punti 6 e 7) e sono state inoltre identificate, per quanto applicabile, le capacità personali attese. È fornita inoltre una indicazione del/i livello/i di autonomia e responsabilità associabile/i alla specifica attività professionale adottando a riferimento la classificazione del QNQ (Allegato II, “Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche”);

- 
- in Appendice A (normativa) sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione delle conformità applicabili. Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell'articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (ossia, serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
  - in Appendice B (informativa) sono contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell'integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni stakeholder pertinente;
  - in Appendice C (informativa) si riporta il rapporto di correlazione tra i profili di ruolo professionale di terza generazione contenuti nella presente norma e i profili europei di ruolo professionale per l'ICT di seconda generazione definiti nella UNI 11621-2.
  - in Bibliografia sono elencati i riferimenti legislativi applicabili ai livelli nazionale ed europeo, così come altri documenti utili alla corretta comprensione e applicazione del presente documento.

Sono state inoltre seguite, per quanto ritenuto pertinente, le linee guida specificate nella Guida CEN 14:2010.

---

## 1

### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente parte della norma definisce, applicando le linee guida metodologiche della UNI 11621, i requisiti relativi all'attività professionale dei soggetti operanti nell'ambito della Transizione Digitale, professione intellettuale che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati, prendendo come riferimento principale quanto già definito nella UNI 11621.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificare chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNZ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

La presente norma è uno strumento a supporto:

- delle imprese che hanno l'esigenza di nominare figure professionali all'interno della propria struttura o di essere affiancate da professionisti esterni nell'effettuazione di investimenti in beni materiali ed immateriali, con il fine di ottenere il massimo potenziale delle Tecnologie Abilitanti e della Quarta Rivoluzione industriale e di garantire il mantenimento dei requisiti nel tempo;
- dei professionisti, come strumento di autovalutazione e di miglioramento delle proprie competenze nel settore.

La serie UNI 11621 è costruita sulla base dei contenuti della UNI EN 16234-1:2020 che contempla i concetti di conoscenze, abilità e competenze; per tale ragione i requisiti di autonomia e responsabilità potrebbero non essere presenti nella norma.

**Nota** La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione di conformità di terza parte. Tale certificazione, ai fini della validità rispetto la Legge 04/2013, viene condotta sotto accreditamento per specifica norma, come riportato anche nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (DLgs. 13/2013, [4]).